

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 2325

STINQ - UD/AIA/85

D.Lgs. 152/2006. Diniego all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti).

**Società DANELUTTO S.R.L.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

**Preso atto** che il decreto legislativo 36/2003 costituisce, relativamente alle discariche, linee guida per le migliori tecniche disponibili, e che pertanto, ai sensi del decreto legislativo 59/2005, articolo 4, comma 4, (ora articolo 29 bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006) si considerano soddisfatti, per tali impianti, i requisiti tecnici del decreto stesso, qualora vengano rispettati i requisiti tecnici di cui al succitato decreto legislativo 36/2003;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività

produttive e della salute;

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la domanda del 5 giugno 2007, con la quale la Società DANELUTTO S.R.L. con sede legale in Comune di Udine, via Liguria, 349, identificata dal codice fiscale 00155940307, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti) da realizzarsi in Comune di Udine, frazione Beivars, località Campi del Torre;

**Vista** la nota prot. ALP.10-19911-UD/AIA/85 del 20 giugno 2007, con la quale il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, di seguito denominato Servizio competente, ha trasmesso al Comune di Udine, alla Provincia di Udine Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. ALP.10-19913-UD/AIA/85 del 20 giugno 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 4 luglio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

**Visto** il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 27 luglio 2007, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- la Conferenza di servizi ha preso atto della dichiarazione della Società secondo la quale l'impianto oggetto di autorizzazione integrata ambientale è soggetto alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA);
- il rappresentante della Regione ha comunicato che la Società non ha presentato, al competente Servizio VIA, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, la domanda per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della legge regionale 43/1990;
- la Conferenza di servizi ha ritenuto pertanto di sospendere i propri lavori in attesa del completamento della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 59/2005;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 1930 del 25 settembre 2008, con la quale, ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, è stato giudicato compatibile con l'ambiente il progetto, presentato dalla Società Danelutto S.r.l., riguardante la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località Campi del Torre in Comune di Udine;

**Preso atto** che con la citata DGR n. 1930/2008, al fine di limitare l'impatto ambientale, è stata prevista tra le altre, la seguente prescrizione:

- il proponente dovrà "ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 152/2006 modificare le previsioni del recupero ambientale della cava previste dal decreto 2/IND/42 dd. 30 gennaio 1985 ai sensi della LR 35/1986 e successivamente procedere all'autorizzazione della discarica secondo la normativa di settore vigente";

**Visto** il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 22 gennaio 2009, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario che la Società presenti una relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni previste dalla delibera della Giunta regionale n. 1930 del 25 settembre 2008, relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale;
- il rappresentante della Provincia di Udine ha ritenuto necessario chiedere alla Società integrazioni a quanto già presentato;
- il rappresentante del Comune di Udine ha ritenuto necessario un approfondimento in merito ad alcuni punti;
- il rappresentante della Provincia di Udine indica che la distanza della discarica oltre i 150 m dall'alveo del torrente Torre rappresenta un prerequisito richiesto dal D.Lgs 36/2003 per la localizzazione delle discariche e pertanto chiede precisazioni in merito;
- il rappresentante del Comune di Udine si riserva, per il proseguimento dell'iter istruttorio, di produrre il certificato di destinazione urbanistica per accertare che l'intervento ricade in area di interesse paesaggistico ambientale di cui al D.Lgs 42/2004
- la Conferenza di servizi ha ritenuto di far comunque salva la verifica di procedibilità dell'intervento in mancanza del prerequisito delle conformità allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 ter e quater della L.R. 7/2000
- il rappresentante del Comune di Udine consegna la Delibera della Giunta Comunale n. 326 del 26 luglio 2007;
- il rappresentante di ARPA ribadisce che, ai fini di qualsiasi ulteriore valutazione, vanno preliminarmente soddisfatte tutte le prescrizioni VIA e si riserva, nell'eventualità della prosecuzione del procedimento, di presentare, una richiesta di integrazioni;

- la Conferenza di servizi ha ritenuto di sospendere i propri lavori al fine di approfondire le tematiche indicate nel verbale della Conferenza stessa;

**Vista** la nota prot. n. PG / U 0013187 del 4 febbraio 2009, con la quale il Comune di Udine ha inviato, conformemente a quanto stabilito nella Conferenza di servizi del 22 gennaio 2009, il Certificato di destinazione urbanistica ex articolo 30 del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, delle aree censite al NCT del Comune di Udine al Foglio 10, Mappali nn. 14-99-17-90-23-24—29-19-113-112-30-31 (terreni compresi all'interno del Parco del Torre in Zona R2 – ambiti soggetti a ripristino);

**Vista** la nota del 13 febbraio 2009, con la quale la Società ha inviato integrazioni documentali riguardanti deduzioni e parere di merito circa le richieste di approfondimento fatte dal rappresentante del Comune di Udine nella Conferenza di servizi del 22 gennaio 2009;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10 – 4781 – UD/AIA/85 del 16 febbraio 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione integrativa presentata dalla Società con la citata nota del 13 febbraio 2009;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10 – 4855 – UD/AIA/85 del 17 febbraio 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e alla Società Danelutto S.r.l., la documentazione fornita dal Comune di Udine con la citata nota del 4 febbraio 2009;

**Visto** il verbale della terza seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 29 agosto 2012, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- la Conferenza di servizi ha acquisito dal rappresentante del Comune di Udine copia del decreto della Direzione Centrale Finanze, Patrimonio e Programmazione Servizio Demanio e Consulenza Tecnica n. 473/FIN del 24 marzo 2011, riguardante la concessione al Comune di Udine di utilizzare ai fini di recupero naturalistico-ambientale, un'area golenale del torrente Torre;

- la Conferenza di servizi ha preso atto che il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale, propedeutico e vincolante al rilascio dell'AIA rispettivamente ai sensi dell'art. 5 comma 12 e dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 59/2005, relativo alla realizzazione del progetto di discarica in argomento si è concluso con la DGR 1930 del 25 settembre 2008, la quale prescrive, tra l'altro, che il proponente modifichi le previsioni del recupero ambientale dell'area di cava prima di poter ottenere l'autorizzazione della discarica secondo la normativa di settore vigente;

- la Conferenza di servizi ha acquisito il decreto del Direttore del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna n. SGEO-2231 UD/CAV/109 del 25 novembre 2011, con il quale, tra l'altro è stata denegata l'autorizzazione alla realizzazione della variante alle modalità di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia, denominata "Campi del Torre", sita nel comune di Udine, località Beivars, come richiesta dalla società Danelutto S.r.l. con sede Legale nel Comune di Udine, via Liguria n. 349, con istanza del 14 novembre 2008;

- la Conferenza di servizi, tenuto conto del diniego dell'autorizzazione alla realizzazione della variante alle modalità di recupero ambientale della cava in argomento, necessaria per la realizzazione del progetto di discarica, così come presentato dalla Società Danelutto S.r.l. con istanza del 5 giugno 2007, ha ritenuto, dopo approfondita

discussione, di **denegare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**Preso atto** che la Provincia di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e l'AATO Friuli Centrale, non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi del 29 agosto 2012;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 29239 – UD/AIA/85 del 4 settembre 2012, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Udine, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", all'AATO Friuli Centrale e alla Società Danelutto S.r.l., il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 29 agosto 2012;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 29425 – UD/AIA/85 del 6 settembre 2012, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società, i motivi per i quali intende emanare un atto di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di una discarica da realizzarsi in Comune di Udine, frazione Beivars, località Campi del Torre, rappresentando alla Società medesima che ha il diritto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990, di presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota stessa, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

**Preso atto** che la Società non ha fatto pervenire, entro il termine di cui sopra, alcuna osservazione/o documentazione, come previsto dal citato articolo 10bis della legge 241/1990;

**Considerato** che:

- 1) l'impossibilità di procedere alla realizzazione della variante alle modalità di recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia, sita in Comune di Udine, frazione Beivars, località Campi del Torre, impedisce alla Società di adempiere alla relativa prescrizione contenuta nella citata DGR n. 1930/2008, elemento essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto di discarica presentato dalla Società;
- 2) le posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di servizi hanno portato ad una decisione di diniego al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover denegare l'autorizzazione integrata ambientale alla Società Danelutto S.r.l., per la costruzione e l'esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi (impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 - discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti) da realizzarsi in Comune di Udine, frazione Beivars, località Campi del Torre;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**DECRETA**

**Art. 1** - Per le motivazioni in premessa indicate, è denegata l'autorizzazione integrata ambientale alla Società DANELUTTO S.R.L. con sede legale in Comune di Udine, via Liguria, 349, identificata dal codice fiscale 00155940307, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cui al punto 5.4, dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti) da realizzarsi in Comune di Udine, frazione Beivars, località Campi del Torre.

**Art. 2** - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Trieste,

**18 OTT. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Ing. Pierpaolo Gubertini